

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1298)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la
Ricerca Scientifica e Tecnologica

(GRANELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1985

Concessione all'ENEA di un contributo statale per le attività
del quinquennio 1985-1989

ONOREVOLI SENATORI. — Il CIPE ha approvato nella seduta del 1° marzo 1985 il programma dell'ENEA per il quinquennio 1985-1989, determinando — ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificato dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1982, n. 84 — in lire 5.340 miliardi il relativo fabbisogno finanziario.

Con il presente disegno di legge, in attuazione di specifico obbligo posto dal citato articolo 3 della legge n. 1240 del 1971, si dispongono gli stanziamenti complessivi a carico del bilancio statale e la loro ripar-

tizione per gli anni 1985, 1986 e 1987, rinviando alle successive leggi finanziarie la ripartizione dei fabbisogni per gli anni 1988 e 1989 (articoli 1 e 2).

L'articolo 3 legittima l'ente ad assumere obbligazioni pluriennali entro gli stanziamenti del quinquennio 1985-1989, quali contemplati dal proprio bilancio annuale a carattere programmatico, fermi restando tuttavia i vincoli derivanti dalle disponibilità effettive del bilancio annuale in termini di cassa, anche evidentemente per quanto riguarda i pagamenti da effettuare nel corso

di ciascun esercizio: si tratta in sostanza di una conferma legislativa sulle vigenti disposizioni del regolamento di contabilità dell'ente (articoli 1 e 12).

Con l'articolo 4 si disciplinano in termini più puntuali i poteri operativi dell'ente, quali previsti dal terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 1240 del 1971, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 84 del 1982: l'azione dell'ente a tre anni dalla citata legge di riforma n. 84 del 1982 non può infatti non essere coordinata con la successiva legge sull'incentivazione delle fonti di energia rinnovabili (legge n. 308 del 1982) con le

leggi regionali che di recente sono state emanate in materia di ambiente. È emersa poi l'esigenza di consentire all'ente di stipulare anche con amministrazioni statali convenzioni per gli stessi oggetti e finalità di quelle già possibili con le regioni e gli enti locali.

L'articolo 5 prevede i mezzi di copertura per il triennio 1985-1987 e l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno seguente alla pubblicazione, attesa l'urgenza del finanziamento destinato a coprire il fabbisogno dell'anno già in corso.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. Al Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) è assegnato un contributo complessivo di 5.340 miliardi di lire per l'attuazione dei programmi di attività relativi al quinquennio 1985-1989.

2. La spesa relativa è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. Le quote annuali del contributo di cui al precedente articolo 1 sono stabilite in lire 900 miliardi per l'anno 1985, in lire 1.000 miliardi per l'anno 1986 e in lire 1.100 miliardi per l'anno 1987.

2. Le quote relative a ciascuno degli anni 1988 e 1989 saranno stabilite, nei limiti del contributo complessivo di cui al precedente articolo 1, in sede di legge finanziaria.

Art. 3.

1. Per lo svolgimento dei programmi di cui all'articolo 1 della presente legge, la cui esecuzione si protragga per più esercizi, l'ENEA può stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti del contributo statale complessivo.

2. Ai fini della gestione finanziaria, l'ente adotta il bilancio annuale in termini di obiettivi programmatici elaborato sulla base del contributo complessivo dello Stato e delle altre entrate di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e successive modificazioni e integrazioni.

3. In coerenza con il bilancio annuale di cui al comma precedente e nei limiti delle

autorizzazioni di cassa iscritte nel bilancio dello Stato in suo favore, l'ente adotta altresì il bilancio annuale in termini di cassa.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 6), 7) e 8) del presente articolo:

a) può stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali, nei limiti delle competenze agli stessi attribuite, in particolare per investimenti coordinati finalizzati al risparmio e al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla protezione dell'ambiente, alla diffusione nei settori produttivi di tecnologie sviluppate nell'attuazione dei programmi dell'ENEA, nonchè, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, alla realizzazione di infrastrutture necessarie e pertinenti all'insediamento di propri impianti energetici dimostrativi o di produzione;

b) può affidare, sulla base di appositi contratti, ad università, istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, di ricerche e di esperienze per l'attuazione di programmi scientifici condotti direttamente o con altri operatori;

c) può stipulare con le industrie nazionali contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

d) può promuovere la costituzione di consorzi industriali costituiti anche in società per azioni o di società ed imprese internazionali o straniere che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie energetiche di competenza dell'ente, e partecipare ad essi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne dà notizia preventiva al Parlamento;

e) può stipulare con le amministrazioni dello Stato contratti e convenzioni aventi per oggetto l'esecuzione di attività di ricerca e sviluppo nel settore dell'energia e della protezione ambientale e inerenti alla diffusione delle proprie conoscenze tecnologiche, nonchè gestire per conto delle amministrazioni stesse attività del tipo suindicato affidate a terzi ».

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900 miliardi per l'anno 1985, 1.000 miliardi per l'anno 1986 e 1.100 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Piano quinquennale di finanziamento dell'ENEA 1985-1989 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.